

27 marzo 2021 Categorie: **Finanziaria > Covid - 19 – Previdenza e lavoro > CIG - CIGS**

Cassa integrazione Decreto Sostegni: le prime indicazioni dell'INPS

Autore: Alessia Novello

Con il Messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'Inps fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

L'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 **ridetermina** il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 differenziando, come già accaduto con la Legge di Bilancio 2021, sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 (comma 1, articolo 8). Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di Bilancio 2021, per un totale di 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l'articolazione che segue:

- 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce, invece, che per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso ai trattamenti salariali per una durata massima di 28 settimane fruibili nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Considerato che l'impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 **non prevede l'imputazione alle nuove 28 settimane** dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Conseguentemente, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, così articolati:

- Le 12 settimane previste dall'articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, devono essere collocate tra il 1° gennaio 2021 e fruite entro e non oltre il 30 giugno 2021;
- Le 28 settimane previste dal comma 2 dell'articolo 8, del decreto-legge n.41/2021, devono essere collocate tra il 1° aprile e fruite entro il 31 dicembre 2021.

Per tutte le misure di sostegno al reddito, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto-legge n. 41/2021, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale **“COVID 19 - DL 41/21”**.

Per i trattamenti di cassa integrazione in deroga relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali:

- “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
- “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Potranno beneficiare dei nuovi trattamenti previsti dal decreto Sostegni anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza e nei confronti dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

In relazione ai trattamenti salariali previsti per il settore agricolo (CISOA), i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Considerato che anche in questo caso l'impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l'imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente, che sarà così articolato:

- il periodo di 90 giornate previsto dall'articolo 1, comma 304, della legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021;
- il periodo di 120 giornate previsto dal decreto-legge n.41/2021, deve essere collocato tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Infine, il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 stabilisce che, per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”. I contenuti della modifica normativa e le conseguenti indicazioni operative, che consentiranno la gestione informatica del nuovo flusso, saranno illustrati con apposita circolare di prossima pubblicazione.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

